

**Legge regionale 04 agosto 2023, n. 19 (BUR n. 104/2023)
(Novellazione)**

**INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DEL RUOLO
DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI. MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE 16 MAGGIO 2019, N. 17 “LEGGE PER LA
CULTURA”.**

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 32 bis “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti” nella legge regionale 16 maggio 2019, n.17 “Legge per la cultura”.

1. Dopo l'[articolo 32](#) della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” è inserito il seguente articolo:
omissis ⁽¹⁾

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'[articolo 7](#), comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 4](#) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

10) Testo riportato dopo l'art. 32 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17.